

Allegato 1 – all' AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIFESA LEGALE (EX ART. 17 CO. 1 LETT. D D.LGS 50/201) DEL COMUNE DI QUALIANO NEI GIUDIZI IN CUI SIA CONVENUTO INNANZI AGLI UFFICI DEI GIUDICI DI PACE.

Rep n. ____/2019

del __.__.2019

Repertorio atti soggetti a registrazione in caso d'uso



Comune di Qualiano

Città Metropolitana di Napoli

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIFESA LEGALE (EX ART. 17 CO. 1 LETT. D D.LGS 50/201) DEL COMUNE DI QUALIANO NEI GIUDIZI IN CUI SIA CONVENUTO INNANZI AGLI UFFICI DEI GIUDICI DI PACE

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno __ (_____) del mese di _____, mediante la firma digitale del presente atto

TRA

il Comune di QUALIANO (di seguito: "Comune"), c.f. _____ e p.iva _____ - in persona del Responsabile del Settore 1 Amm.vo - Servizi Legali _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Qualiano piazza del Popolo n. 1, che interviene, agisce e stipula nella sua qualità in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di Qualiano ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in combinato disposto con l'art 109, secondo comma e del decreto sindacale n. ____ del _____;

E

l'Avv.to _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ n. _____ con studio professionale in _____ alla via _____ Tel _____ fax _____ Pec _____ C.F. _____ P.IVA _____ iscritto all'Albo degli avvocati di _____ al n° _____ dall'anno _____ (di seguito: "legale" o "professionista")

PREMESSO che:

- che con delibera di Giunta comunale n. 87 del 07/06/2019 è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina la gestione degli incarichi legali al comune di Qualiano compresa la modalità di affidamento degli incarichi;
- che con delibera di Giunta comunale n. 87 del 07/06/2019 è stato dato indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Legale di procedere all'affidamento di servizi legali di difesa dell'Ente innanzi alle giurisdizioni civili del Giudice di Pace;
- che con atto determinativo n. _____ del Settore Amministrativo – Servizi Legali - RG n. ____ del _____ è stata avviata una procedura selettiva - comparativa per la scelta del professionista cui affidare l'incarico legale di rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie nelle quali sia parte, attiva o passiva il Comune innanzi ad Uffici del Giudice di Pace approvando, contestualmente, l'Avviso pubblico, il modulo di domanda ed il presente schema di convenzione, al fine di acquisire istanze ai fini dell'affidamento del servizio.
- all'esito della procedura selettiva e dei successivi atti per l'individuazione del professionista cui affidare l'incarico, con e lo schema di convenzione è stato individuato il soggetto cui affidare l'incarico nella persona dell'Avv. _____, ut supra costituito;
- risulta effettuata la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Qualiano e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Qualiano degli esiti della suddetta procedura e del compenso previsto, oltreché del c.v. del professionista incaricando e relative dichiarazioni;
- occorre procedere alla sottoscrizione della convenzione per i servizi di difesa legale di cui ai suddetti atti, dando agli stessi attuazione;

Tutto ciò premesso SI CONVIENE quanto segue:

Art. 1 – oggetto dell'affidamento

La premessa è patto.

La presente convenzione ha ad oggetto i servizi di difesa, rappresentanza processuale in giudizio e patrocinio legale, in tutte le controversie giudiziali, instaurate o da instaurarsi innanzi agli Uffici del Giudice di Pace nelle quali l'Amministrazione Comunale, durante il periodo di durata della convenzione stessa, quale parte convenuta o, comunque, chiamata in causa (ivi incluse opposizioni a decreti ingiuntivi) ritenga opportuna la costituzione in giudizio ed il conferimento del mandato ad litem al legale.

Potranno essere attribuiti al professionista un numero massimo di giudizi pari a 140. Oltre questo numero il Comune avrà il diritto di richiedere al professionista, che vi resterà obbligato alle medesime condizioni, l'assunzione di ulteriori incarichi entro il limite di 1/5 del valore del compenso: in tal caso il maggiore importo dovuto per ciascun ulteriore giudizio sarà calcolato dividendo il compenso complessivo pattuito, come in seguito meglio determinato, per 140.

Rientrano nell'incarico l'assistenza legale in tutte le attività propedeutiche e/o direttamente correlate ai giudizi affidati e da affidare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. acquisizioni documentali
2. incontri con i Responsabili degli Uffici per la valutazione giuridica delle fattispecie e supporto nelle relative decisioni,
3. assistenza nelle negoziazioni assistite o mediazioni se direttamente connesse o necessarie in preparazione di uno dei procedimenti per cui possano essere attivati i servizi di difesa legale di cui alla presente convenzione,
4. assistenza nelle eventuali transazioni per la definizione dei giudizi affidati e relative trattative e stesura atti transattivi,
5. pareri sull'opportunità di desistere dal giudizio o transigere,
6. pareri sui provvedimenti conclusivi dei giudizi medesimi e sull'opportunità di procedere per la loro riforma,
7. ecc..

La valutazione dei casi in cui costituirsi e quelli in cui non esercitare la difesa tecnico-legale è rimessa alla scelta insindacabile del Comune, non sussistendo alcun obbligo di affidamento di un numero minimo di incarichi/mandati ad litem al legale incaricato. Altres' il Comune è facultato, a proprio insindacabile giudizio e per specifiche valutazioni di opportunità, di affidare ad altro professionista taluni singoli incarichi/mandati ad litem seppur in contenziosi rientranti nella tipologia di cui alla presente convenzione, senza che il legale possa vantare alcunché.

Rientra nell'oggetto della presente convenzione l'obbligo a carico del legale di assicurare, per ciascuno dei mandati ad litem conferitigli dal Comune in forza del presente rapporto convenzionale, il completamento delle attività di difesa processuale fino alla conclusione giudiziale del relativo giudizio, anche ove lo stesso risulti ancora pendente alla scadenza della presente convenzione (o sue eventuali successive appendici) e la durata del processo (qualsiasi ne sia la fase procedurale al momento della scadenza della convenzione) si protragga oltre detto termine. A tal fine gli effetti della presente convenzione si intenderanno esauriti, l'incarico con

essa affidato al legale si intenderà concluso e le responsabilità professionali connesse a ciascun mandato ad litem ricevuto si intenderanno cessate solo all'esito giudiziale di tutti i giudizi assegnati alle cure del legale. Si intende per conclusione giudiziale del giudizio assegnato l'emissione di qualsiasi provvedimento o circostanza tale da definire, anche solo per ragioni procedurali, l'esito del processo quali: sentenza, ordinanza, ordinanza di estromissione o di incompetenza (anche ove conceda termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente), casi di non iscrizione a ruolo del giudizio, casi di cancellazione o estinzione del giudizio, ecc.

Il legale presterà l'attività legale di cui ai servizi affidati presso il proprio studio e presso le sedi giudiziarie, secondo i canoni dell'attività libero-professionale e dell'assoluta autonomia organizzativa.

Tuttavia - al fine di rendere più agevole per gli Organi e gli addetti comunali l'assolvimento degli adempimenti o attività della parte, connesse ai servizi di difesa affidati - il legale è tenuto ad assicurare, per tutto il periodo di durata della convenzione, la propria personale presenza presso il Municipio di Qualiano:

- per almeno _____giorno/i al mese, di norma modulati in ragione di settimana e durante l'orario di servizio degli Uffici

e

- per almeno ____ ora/e alla volta (fatte salve diverse equivalenti modulazioni del calendario da concordarsi di volta in volta anche per le vie brevi col Responsabile del Settore Amministrativo)

al fine di provvedere a:

- acquisizione ed autentica dei mandati ad litem,
- acquisizione degli atti presupposti al conferimento del mandato,
- prendere conoscenza dei fatti e/o selezionare ed estrarre gli atti utili all'espletamento dell'incarico/chi di difesa di volta in volta ricevuto/i,
- interfacciarsi con i Responsabili competenti circa le problematiche dei giudizi ed intraprendere con essi eventuali utili iniziative legali,
- ragguagliare circa lo stato delle procedure di contenzioso giudiziale assegnate e/o per concordare eventuali strategie processuali,

- svolgere incontri con controparti nell'ambito di attività transattive,
- assolvere a tutte le altre attività previste in convenzione e per cui necessiti il rapporto con la parte.

In tali occasioni e per l'espletamento delle attività convenzionali il legale potrà all'occorrenza utilizzare le strumentazioni utili messe a disposizione dal Comune quali: fotocopiatrice, tel., pc, fax, stampante, ecc.

La suddetta presenza presso gli Uffici Comunali dovrà essere garantita personalmente dal legale, essendo esclusa, per espressa previsione convenzionale, qualsiasi forma di delega o sostituzione da parte di altri legali o propri collaboratori di studio. E', invece, ammessa la delega per attività da svolgersi presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 14 L. 247/2012, in ogni caso senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale, e ferma la responsabilità professionale del sostituito.

Per l'intero periodo di durata della convenzione e per l'ulteriore periodo eventualmente necessario a portare a termine tutti i giudizi ancora pendenti alla scadenza della stessa, il legale è obbligato ad assicurare l'indicazione e funzionalità di un recapito telefonico e di una casella di posta elettronica certificata presso cui ricevere comunicazioni dal Comune.

Al termine del periodo convenzionale (*o in alternativa ogni _____ mesi*) il legale è tenuto a consegnare un report in formato tabellare cartaceo e informatico sul contenzioso affidato in ragione della convenzione, riepilogativo per ciascun giudizio di: parti, ufficio giudiziario e giudice assegnatario, numero di ruolo generale, materia e valore dell'incarico, stato del giudizio, data della prossima udienza e oggetto della stessa.

Art. 2 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale si obbliga a svolgere tutti gli incarichi di patrocinio legale che il Comune andrà a conferirgli con la massima diligenza tecnico-professionale e con la specifica attenzione richiesta dai singoli casi.

Il legale si impegna a relazionare periodicamente e/o a richiesta sullo stato dei giudizi pendenti e a tenere informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, avendo cura di rimettere, a richiesta, copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo eventuali pareri, sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale da tenere da parte del Comune, nonché a trasmettere tempestivamente, su richiesta, al Comune copia degli atti difensivi predisposti nel giudizio de quo, nonché copia degli atti di controparte, ovvero - fermo il rimborso delle spese vive - verbali di causa e/o fascicolo di parte (previo ritiro a procedura conclusa presso i competenti Uffici Giudiziari). Il rapporto epistolare di cui sopra con il Comune potrà essere svolto anche a mezzo

posta elettronica certificata, agli indirizzi pec indicati dal Settore Amm.vo Legale. In casi di necessità ed urgenza il professionista effettuerà le necessarie comunicazioni anche in forma telefonica.

Alla conclusione dei singoli giudizi, ovvero anche periodicamente, secondo l'urgenza che il caso richiede, il legale deve fornire comunicazione all'ufficio competente unitamente ad apposita relazione scritta (resa anche in forma sintetica in caso di vittoria) in cui all'occorrenza esprimere anche parere sull'eventuale opportunità di procedere per la riforma dei provvedimenti emessi dal Giudice, ferma restando la restituzione – a richiesta dell'Ente - degli atti consegnati durante l'espletamento del mandato e/o dei fascicoli di parte depositati in giudizio, previa loro acquisizione.

Il legale deve segnalare gli atti più opportuni da adottare per evitare danni o aumento dei costi processuali e adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi assegnati.

Il legale si obbliga, inoltre, a proseguire, senza null'altro pretendere (essendo il compenso previsto dalla presente convenzione già comprensivo della remunerazione di tale attività), il patrocinio degli incarichi affidati anche oltre il termine di durata del presente atto convenzionale e sino alla conclusione dei relativi procedimenti giudiziari, previo riconoscimento delle sole spese vive sostenute per l'attività espletata fuori dai termini temporali di durata della convenzione, come di seguito stabiliti nel presente atto.

Il legale si rende disponibile a prestare la propria opera, a richiesta dell'Ente e con un compenso da stabilirsi secondo parametri economici proporzionati all'importo dell'affidamento di cui alla presente procedura, anche con riferimento a procedimenti giurisdizionali già pendenti e attribuiti al patrocinio di diversi professionisti, per le ipotesi di eventuale revoca o decadenza dei relativi incarichi in corso di causa e necessità per il Comune di attribuzione a nuovo difensore, ovvero nel caso in cui, per continuità difensiva rispetto ai giudizi affidati in forza della presente convenzione, si renda opportuno assicurare la difesa in secondo grado di giudizio innanzi a Tribunali.

Il legale non deve assumere la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Qualiano, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio, per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale convenzionale con l'Ente e per i successivi due anni dalla conclusione dell'ultimo incarico/giudizio gestito per l'Ente in forza di esso. Altresì il legale non deve intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Ente. In caso di violazione dei suddetti obblighi, ferme le iniziative di risoluzione contrattuale e di segnalazione al competente ordine professionale, i danni arrecati all'Ente, tra i quali rientreranno per previsione espressa, i costi (calcolati entro i limiti di cui al presente rapporto convenzionale)

necessari ad assicurare con altro legale la difesa dell'Ente nei giudizi per cui fosse revocato il mandato in conseguenza delle violazioni commesse, saranno addebitati al professionista.⁴

Art. 3 - RAPPORTI TRA COMUNE E PROFESSIONISTA

La prestazione è espletata senza alcun vincolo di subordinazione, secondo quanto disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del c.c. e dal presente atto. Il legale gode di piena autonomia organizzativa e professionale; in nessun caso il presente affidamento di servizi potrà dar luogo a qualsiasi forma di rapporto di impegno, né pubblico né privato o a diritti ad assunzione presso il Comune.

Il legale incaricato, nel confermare con la sottoscrizione della presente convenzione, il possesso di tutti i requisiti e titoli dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di selezione propedeutica all'affidamento del servizio, si impegna a mantenerli per tutta la durata del rapporto convenzionale e fino al completamento dell'espletamento di tutti i mandati conferiti, ovvero di dare immediata comunicazione al Comune di ogni loro eventuale variazione.

Il legale indica

- il seguente indirizzo pec _____
- il seguente/i recapito/i telefonico/i _____

per la ricezione delle comunicazioni del Comune e si impegna a comunicare per iscritto ogni loro eventuale variazione.

Il legale dichiara, anche ai fini di cui al D.lgs 116 del 2017 di essere in possesso della seguente polizza assicurativa per l'attività professionale _____ per un massimale di € _____.

Il legale, altresì si impegna:

- a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Qualiano né personalmente né tramite propri procuratori e collaboratori di studio per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con il Comune e fino a due anni successivi alla conclusione dell'ultimo giudizio affidato durante la convenzione, anche laddove la durata dello stesso si protragga oltre i limiti temporali della stessa.
- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge n. 136/2010, all'uopo indicando quale conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, ai fini del presente rapporto convenzionale con P.A. il seguente conto/i:

— IBAN _____presso Istituto
Bancario _____,

dichiarando che sullo stesso/i possono operare, anche come delegati, i Sigg.ri:

1. Sig. _____ nato
il _____ a _____ codice
fiscale _____;

2. Sig. _____ nato
il _____ a _____ codice
fiscale _____;

- a non assumere dipendenti o collaboratori che nell'ultimo triennio siano stati dipendenti pubblici ed abbiano esercitato, nei propri confronti, per conto dell'Amministrazione Pubblica di appartenenza, i correlati poteri autoritativi o negoziali (art. 53 d.lgs 165/01) per tutta la durata della convenzione e per il triennio successivo alla sua conclusione;
- ad evitare nell'espletamento dell'incarico e nell'assunzione dei mandati ad litem ad esso correlati qualsiasi situazione di conflitto di interessi, in analogia a quanto previsto dall'art. 42 comma 2 del Dlgs 50/2016, segnalandola prontamente al Comune ove non diversamente risolvibile;
- a mantenere sempre vigente, per tutta la durata della convenzione, una polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale, con massimale non inferiore a € 500.000,00;
- di impegnarsi a rispettare il codice di comportamento del personale del Comune di Qualiano, dichiarando di averne preso visione consultabile sul sito internet del Comune di Qualiano (www.comune.qualiano.na.it), nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosez. Disposizioni generali/ Programma per la trasparenza e l'integrità;
- ad accettare che le dichiarazioni rese, i propri dati, il proprio curriculum vitae ed il compenso erogato siano pubblicati nell'apposita/e sezione/i del sito internet istituzionale del Comune per le finalità di cui alla normativa sulla trasparenza, nonché comunicate ai sensi della normativa vigente alle Istituzioni e Organismi cui gli stessi siano dovuti.

E' esclusa la possibilità di cessione a terzi della presente convenzione. L'omesso rispetto di anche uno solo dei predetti impegni, fermo quant'altro previsto dalla presente convenzione e il rispetto degli obblighi di legge, comporterà il diritto per il Comune alla risoluzione della presente

convenzione. In ogni caso il mancato rispetto dei suddetti impegni comporta responsabilità contrattuale del legale incaricato.

ART. 4 – PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Il Comune consegnerà o trasmetterà al legale, per il tramite dell'ufficio competente, tutta la necessaria documentazione per l'espletamento dell'attività di patrocinio legale con celerità e comunque nei tempi consentiti dalle circostanze del caso concreto.

Il professionista dà la propria disponibilità a conferire su richiesta presso la Sede Municipale e a partecipare su richiesta ad eventuali incontri sulle procedure affidategli col Sindaco, il Segretario Generale, il Responsabile del Settore Amm.vo Legale e i Responsabili di Settore interessati.

Per tutte le attività di cui alla presente convenzione il legale si relazionerà con il Responsabile del Settore Amm.vo Legale, o chi ne assuma le funzioni, anche al fine di condividere e concordare linee e strategie di difesa, nonché coordinare le proprie attività processuali con eventuali altri procedimenti direttamente o indirettamente connessi o influenti.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

L'incarico professionale avrà durata dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 31.12.2020 in relazione alla possibilità di attribuire incarichi di difesa entro il limite numerico massimo stabilito. Ove l'Amministrazione ritenga di dare continuità al progetto di gestione del contenzioso di cui alla presente procedura, ovvero nelle ipotesi di cui all'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, il Comune di Qualiano avrà facoltà, al termine della scadenza della convenzione, di chiedere, ed il professionista sarà obbligato ad accettare, la proroga tecnica fino ad un massimo di mesi sei.

In tal caso si procederà, mediante sottoscrizione di un'appendice, alle medesime condizioni e il professionista incaricato resta obbligato ad assicurare al Comune di Qualiano tutti i servizi di cui alla convenzione alle medesime condizioni contrattuali.

Al termine della scadenza della convenzione, è data facoltà al Comune (ove l'Amministrazione ritenga di dare continuità al progetto di gestione del contenzioso di cui alla presente procedura, ovvero nelle ipotesi di cui all'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016) il professionista rimane obbligato alla proroga tecnica della convenzione per il periodo strettamente necessario ad impostare nuovi atti per il riaffidamento del servizio. In tal caso si riterranno operanti le medesime condizioni e il professionista incaricato resta obbligato ad assicurare al Comune tutti i servizi di cui alla convenzione alle medesime condizioni contrattuali.

Rientra tra le obbligazioni convenzionali del legale il completamento dell'attività di difesa e l'espletamento di ogni attività ed adempimento connessi a ciascuna procedura affidata durante il

periodo convenzionale, anche oltre la scadenza della convenzione, fino a conclusione del grado di giudizio pendente al momento della cessazione dell'incarico.

Pertanto, alla scadenza del termine di cui al comma precedente, anche nel caso in cui esso slitti per l'effetto della proroga tecnica, tutti i procedimenti ancora pendenti, di cui ai mandati ad litem affidati in virtù della presente convenzione, dovranno essere proseguiti dal legale sino alle rispettive conclusioni, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente (fatto salvo il rimborso delle spese vive e di viaggio documentate entro i limiti e le previsioni di cui all'art. 6 che segue) e l'eventuale riconoscimento del premio per i giudizi vinti e delle spese liquidate in sentenza, di cui al medesimo art. 6, in caso di vittoria di lite, ritenendosi il compenso forfetario determinato nella presente convenzione e le altre voci (premio e rimborsi) specificamente ivi previste, già comprensive della remunerazione al professionista per tale obbligazione.

Si intende per cessazione del grado di giudizio la pubblicazione e notificazione della sentenza conclusiva, ovvero l'estinzione del procedimento, anche laddove derivante da fattispecie differenti da sentenza quali quelli esemplificativamente indicati all'art. 1 comma 5 della presente convenzione. Non rientrano in tale fattispecie le ordinanze di sospensione del giudizio.

La mancata prosecuzione delle attività di difesa e adempimenti connessi oltre il termine di durata della convenzione per gli incarichi conferiti in ragione del presente rapporto convenzionale, nonché la mancata accettazione dell'esercizio della facoltà di proroga per ulteriori periodi fino ad un massimo di sei mesi, ferma la responsabilità professionale e deontologica, costituisce responsabilità contrattuale del professionista incaricato e comporta azione risarcitoria da parte del Comune, estesa a tutti i danni che possano derivare dalla mancata o incompleta difesa nell'ambito di ciascun giudizio affidato, ovvero dalle ulteriori spese sostenute per assicurare la sostituzione nella difesa in giudizio del Comune.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

Il compenso annuo spettante al professionista incaricato per i servizi legali di cui al presente avviso, da intendersi determinato forfetariamente in relazione all'entità stimata, tipologia e complessità (con ricorrente ripetitività delle fattispecie) del contenzioso da affidare, nonché tenendo conto dell'obbligo per il professionista di assicurare l'attività di difesa anche oltre la scadenza del periodo convenzionale, fino alla conclusione di tutti i giudizi affidati durante la sua decorrenza, corrisponderà al ribasso praticato dall'aggiudicatario sull'importo posto a base d'asta di euro 12.000,00 (diconsi euro dodicimila/00), al netto di spese generali ex 13 della L. 247/2012 (che sarà erogato

nella misura massima del 15%) IVA e Cpa e al lordo della ritenuta d'acconto, o eventuale altra tipologia contributiva e fiscale, a seconda della posizione del professionista interessato.

Tale compenso, corredato di quant'altro previsto nel presente articolo, ai sensi dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 13 commi 2 e 3 della Legge 247 del 31.12.2012, sarà oggetto di pattuizione scritta in sede di sottoscrizione della convenzione di conferimento dell'incarico, ed è da intendersi onnicomprensivo. E' esclusa dal compenso qualsiasi altra voce accessoria anche se prevista dai parametri professionali vigenti, non ricompresa nel presente articolo.

Il valore del compenso di cui sopra, come derivante dal ribasso praticato, potrà subire variazione proporzionale in aumento fino ad un massimo di un ulteriore 50%, laddove l'Ente eserciti la facoltà di rinnovo prevista al successivo art. 5, anche solo per il tempo eventualmente necessario alla conclusione delle procedure propedeutiche all'individuazione di un nuovo contraente.

In analogia con quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D. lgs 50/2016, il Comune di Qualiano, qualora nel corso della durata della convenzione si renda necessario un aumento delle prestazioni richieste, esclusivamente in relazione al numero massimo di giudizi affidabili (n. 140), avrà il diritto di richiedere al professionista che vi resterà obbligato alle medesime condizioni, l'assunzione di ulteriori incarichi entro il limite di 1/5 del valore del compenso: in tal caso il maggiore importo dovuto per ciascun ulteriore giudizio sarà calcolato dividendo il compenso complessivo pattuito, come sopra determinato, per 140.

Oltre al compenso di cui sopra, l'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese documentabili (bolli, diritti, spese per notifiche, spese per iscrizioni a ruolo, spese di registrazione, nonché per i giudizi da tenersi in sede giudiziale situata oltre il limite di 20 km di distanza (non percorrenza) o sulle isole le spese di viaggio documentate - calcolate secondo i parametri di cui all'art. 27 D.M. 55 del 10.03.2014 - inclusi eventuali parcheggio e pedaggio autostradale) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell'incarico.

Dalla scadenza del periodo della convenzione e per il periodo necessario a portare a termine tutti i giudizi durante la decorrenza della stessa affidati al professionista, oltre alle spese vive di giudizio documentate, l'Ente rimborserà al professionista le spese di viaggio anche per i giudizi da tenersi entro i 20 Km, calcolate secondo i parametri di cui

all'art. 27 D.M. 55 del 10.03.2014, fino ad un massimo di € 70 mensili, in relazione all'attività di difesa documentata che dovrà essere assicurata dal professionista presso le varie sedi giudiziarie interessate. Il calcolo della distanza chilometrica della sede giudiziaria viene effettuato con riferimento alla sede del Municipio di Qualiano.

In caso di esito vittorioso di liti attive o passive affidate al professionista nell'ambito del rapporto convenzionale, per ciascun giudizio vinto sarà riconosciuto, a conclusione della convenzione, un premio pari al 15% della quota valore del compenso di cui al comma 1 del presente articolo riferibile al giudizio medesimo, che sarà calcolata dividendo l'importo complessivo del compenso convenzionale medesimo per il numero di giudizi complessivamente assegnato nel periodo annuale di riferimento (tale importo è già inteso come comprensivo delle spese generali ex 13 della L. 247/2012).

Si intendono vinti tutti i giudizi in cui siano state integralmente accolte le tesi difensive dell'Ente e non vi sia condanna (neanche parziale rispetto alla domanda) dello stesso, anche se con compensazione di spese, ivi inclusi tutti i casi di conclusione del giudizio con provvedimento alternativo alla sentenza (es. casi di ordinanza di dichiarazione di incompetenza del giudice all'esito delle quali non via sia successiva riassunzione, cancellazione dal ruolo, ecc.). In relazione ai procedimenti di opposizione ex art. 615 c.p.c. si intendono vittoriosi solo quelli in cui la validità/efficacia della cartella esattoriale/titolo opposto risulti conservato all'esito del giudizio.

Nel caso in cui, all'esito vittorioso della lite, **sia determinata in sentenza la vittoria di spese di giudizio**, gli importi liquidati dal Giudice in favore dell'Ente saranno riconosciuti al professionista, al netto degli oneri fiscali e contributivi, escluse le spese vive, che saranno integralmente incamerate dall'Ente.

Il professionista avrà titolo a dette somme solo in caso di effettiva riscossione delle stesse da parte del Comune e gli importi saranno distratti a suo favore, senza alcun anticipo, solo ad accreditamento avvenuto a favore dell'Ente da parte soccombente. Il professionista, avrà, già in forza della convenzione che sarà sottoscritta, titolo ad intraprendere in via stragiudiziale le iniziative utili al recupero delle spese, con eventuali oneri a carico di controparte. All'uopo potranno anche essere affidate allo stesso, con appositi provvedimenti, incarichi per l'azione esecutiva nei confronti della controparte inadempiente.

Il compenso di cui al paragrafo precedente verrà erogato

- a) **per il 90% in rate mensili posticipate**, previa presentazione di regolare fattura
- b) **per il restante 10%** sarà erogato, una volta concluso il periodo di durata della convenzione, a conclusione di tutti i giudizi affidati nel corso della stessa ed ancora pendenti alla data di scadenza del periodo convenzionale, rimanendo il professionista obbligato – in forza della convenzione medesima - a completare tutti gli incarichi affidati ed ancora pendenti fino al loro esito giudiziale.

E' ammessa anche una liquidazione periodica della suddetta quota del 10%, di volta in volta proporzionata alla quota-valore dei singoli giudizi che andranno a concludersi, calcolata dividendo l'importo (10%) per il numero di giudizi ancora pendenti alla data di conclusione dell'incarico.

Le spese vive anticipate e quelle rimborsabili saranno liquidate periodicamente in uno ai compensi di cui sopra.

Le spese di contributo unificato per lo spiegamento di eventuali domande riconvenzionali ovvero per compensi C.T.U., potranno essere corrisposte anticipatamente dall'Ente al legale a richiesta, previa adozione dei relativi necessari provvedimenti amministrativi. Gli importi dovuti per premio di vittoria lite (15%) saranno liquidati con l'ultima rata mensile da corrispondersi a conclusione del periodo convenzionale per i giudizi già terminati entro tale momento e periodicamente per i restanti giudizi (che andranno a concludersi dopo l'anno di convenzione), secondo le modalità sopra previste per la liquidazione della quota del 10% del compenso.

Gli importi dovuti in percentuale o spettanti (es. spese generali) per quanto liquidato in sentenze di giudizi venti esito favorevole con vittoria di spese, saranno erogati a conclusione del periodo convenzionale, ovvero entro gg. 60 dal loro accredito a cura di controparte sul conto di tesoreria dell'Ente ove maturati o comunque recuperati successivamente alla conclusione del periodo convenzionale. I pagamenti sono eseguibili su apposito conto dedicato, indicato dal professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

I pagamenti sono eseguibili sull' apposito conto dedicato, indicato dal professionista nella presente convenzione e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. Essi saranno disposti con apposite liquidazioni, previa emissione e trasmissione, secondo le vigenti forme di legge e utilizzando il Codice Univoco

_____, di apposite fatture riportanti l'indicazione del seguente CIG:
_____.

Il compenso di cui al comma 1 e tutto quant'altro espressamente previsto nel presente articolo, è da intendersi qui formalmente pattuito tra le parti ai sensi dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 13 commi 2 e 3 della Legge 247 del 31.12.2012.

ART 7 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONVEZIONALE

In caso di inosservanza da parte del legale degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale (es. presenza personale presso gli Uffici Comunali nei termini previsti, puntuale costituzione in giudizio, assicurazione dell'attività di difesa per ciascun giudizio affidato fino a sua conclusione, ecc.), ovvero in caso di rinuncia del legale, senza valido motivo, ad un incarico, ovvero laddove si accerti che l'incaricato non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli o sia, comunque, responsabile di gravi inadempienze, ed in ogni caso in cui si accerti che l'incarico non sia eseguito con la diligenza e la perizia richieste secondo quanto previsto dall'art. 1456 c.c., previa formale contestazione senza che siano state fornite adeguate giustificazioni entro il termine di 10 gg., per almeno due episodi, il Comune potrà procedere alla risoluzione della presente convenzione, senza che il professionista possa pretendere alcunché se non quanto già pagatogli. Quanto sopra ferma restando la responsabilità professionale del legale e l'onere per lo stesso professionista inadempiente di provvedere al risarcimento, per ciascun inadempimento contestato (anche nel caso in cui non si addivenga alla risoluzione), dei danni derivati al Comune e delle eventuali spese da esso sostenute per eventualmente assicurare la sua sostituzione nelle relative attività processuali.

Altresì il Comune potrà chiedere la risoluzione nel caso di perdita da parte del legale dei requisiti e del sopravvenire a suo carico di cause di incompatibilità e/o di esclusione, ovvero (ferme le responsabilità civili e penali) a seguito di accertamento di false dichiarazioni rese dal legale nella procedura propedeutica al presente affidamento e nelle altre dichiarazioni rese in relazione ad esso. Rientrano sempre tra le presenti cause risolutive quelle espressamente richiamate a tal fine nell'art. 3 della presente convenzione.

In ogni caso viene fatto salvo il diritto dell'Ente stesso al risarcimento di eventuali danni, anche rivalendosi sull'assicurazione per responsabilità civile e professionale indicata dal legale. Si intendono comunque applicabili le vigenti disposizioni del codice civile in materia.

ART. 8 – RECESSO UNILATERALE

Il Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione, con revoca di tutti i mandati conferiti al legale, dandone preavviso scritto almeno 120 giorni prima. In tal caso il professionista avrà diritto solo alle competenze già maturate per l'opera prestata, fatto salvo il rimborso delle spese

vive necessarie ad assicurare l'attività processuale per gli incarichi conferiti, fino alla relativa sostituzione dell'avvocato costituito.

In caso di recesso del legale lo stesso dovrà darne preavviso scritto almeno 120 giorni prima ed assicurare all'Amministrazione (entro i limiti dell'importo di compenso convenzionale già corrisposto, proporzionato al numero di giudizi da affidati per cui sia necessario assicurare la difesa fino a loro conclusione) il rimborso delle spese necessarie a garantire il completamento dell'attività di difesa nei giudizi ancora pendenti tra quelli di cui agli incarichi già ad esso conferiti nell'ambito della convenzione medesima.

In ambedue i casi, il legale resta onerato di porre in essere le attività di difesa previste dalla legge professionale e dal codice deontologico nelle more che l'Ente provveda alla sua formale sostituzione in giudizio.

ART. 9 – RICHIAMI NORMATIVI

Per tutto quanto non previsto nel presente atto convenzionale le parti faranno riferimento a quanto previsto nell'avviso pubblico propedeutico alla procedura amministrativa da cui deriva la presente convenzione, siccome approvato con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Legale R.G. n. _____ del _____ e pubblicato all'Albo Pretorio On-line del Comune, di cui il legale - come ha dichiarato in sede di procedura di partecipazione alla relativa selezione e conferma in questa sede – dichiara di avere piena conoscenza, accettandone incondizionatamente i contenuti e le altre condizioni e di impegnarsi a rispettarne tutte le clausole.

Per ogni controversi che dovesse insorgere relativamente al presente rapporto convenzionale sarà competente il foro di Marano di Napoli.

ART. 10 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Qualiano, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Qualiano, con sede in Piazza del Popolo,1 - 80019 - Qualiano - pec: protocollo.qualiano@asmepec.it . il quale in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il Comune di Qualiano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società ASMENET S.C.A.R.L. (supporto.asmenet@asmepec.it)

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

il Comune informa il legale che i suoi dati personali, sensibili e giudiziari vengono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente atto convenzionale e nelle leggi vigenti in materia.

Il legale nella qualità di interessato, potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

Il Legale acconsente all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Qualiano, per le finalità connesse al presente rapporto convenzionale, prendendo atto e autorizzando che il

curriculum ed i dati di cui al presente procedimento saranno soggetti a pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Qualiano, nonché nelle altre banche dati pubbliche della P.A., ai sensi del D.lgs 33/2013, con particolare riferimento alla disciplina inerente l'affidamento di appalti e collaboratori esterni.

Il legale si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di tutte le norme di cui al richiamato regolamento europeo riguardante la disciplina sulla riservatezza e la sicurezza del trattamento di dati personali dei quali può venire a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico. In caso di inadempimento il Legale sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione, soprattutto con riferimento ai "dati sensibili" e norme del decreto lgd. 679/2016 ad esso connesse e collegate ed eventuali modifiche nel tempo intervenute.

Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali del Legale in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal D.Lgs. n. 679/2016.

ART. 11 - SPESE

Il presente atto viene stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs 50/16 per scrittura privata e verrà registrato "in caso d'uso", con costi a carico del legale incaricato. Resta a carico del legale l'imposta di bollo. Lo stesso potrà essere pubblicato per le finalità di cui agli obblighi di trasparenza amministrativa cadenti a carico del Comune (quale p.a. che conferisce l'incarico).

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune

Il Legale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente

le clausole sub artt. 1-2-3- 4- 5- 6- 7 - 8- 9- 10- 11.

per il Comune

Il Legale
